



COMUNE DI OLBIA

Regolamento per la disciplina e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di Olbia

Indice

Capo I – Oggetto, finalità e principi del Regolamento

1. PREMESSA
2. DEFINIZIONI
3. OGGETTO
4. FINALITÀ PERSEGUITE
5. PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO: MODALITÀ DI ESERCIZIO E LIMITAZIONI

Capo II – Ruoli e responsabilità

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
8. AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
9. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
10. ACCORDI DI CONTITOLARITÀ

Capo III – Gestione degli impianti e diritti degli interessati

11. GESTIONE DELLA SALA DI CONTROLLO
12. STRUMENTI MOBILI DI RIPRESA AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE
13. MISURE DI SICUREZZA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
14. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
16. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

Capo IV – Norme di chiusura

17. NORMA DI RINVIO
18. ENTRATA IN VIGORE

Indice degli Allegati:

- A. Informativa estesa ai sensi dell'art. 13 GDPR e modello di informativa semplificata
- B. Modello di nomina degli autorizzati al trattamento

Capo I – Oggetto, finalità e principi del Regolamento

1. Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'installazione, l'utilizzo e la gestione degli impianti di videosorveglianza da parte del Comune di Olbia. L'attività di videosorveglianza comporta la ripresa e, in alcuni casi, la registrazione di immagini di persone fisiche che, qualora queste ultime risultino identificabili, costituiscono dati personali. La videosorveglianza pertanto, dà luogo ad un'attività di trattamento di dati personali e può incidere sul diritto alla riservatezza degli interessati oggetto delle riprese. Per questo motivo il Comune di Olbia, adotta il presente Regolamento al fine di definire un quadro di regole e di modalità di trattamento, completo e trasparente, fondamentale per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini. L'attività realizzata, in armonia con la normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, è informata ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione.

Ciò avviene a valle di un attento e approfondito bilanciamento di interessi che determina il ricorso alla videosorveglianza, quale strumento residuale, al fine di tutelare l'interesse pubblico e privato e salvaguardare, al contempo, i diritti e le libertà dei cittadini.

2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Autorizzato al trattamento:** la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- b) **Body-cam:** videocamera indossabile in dotazione agli operatori di Polizia Municipale;
- c) **Codice Privacy:** il "Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018 s.m.i.;
- d) **Comunicazione:** attività di trattamento dei dati personali che consiste nel dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- e) **Contitolare:** soggetto che unitamente al titolare determina le finalità e i mezzi del trattamento, ai sensi dell'art. 26 GDPR;
- f) **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- g) **Dash-cam:** videocamera installata sui veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;
- h) **Diffusione:** attività di trattamento dei dati personali consistente nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **European Data Protection Board (EDPB):** il comitato europeo per la protezione dei dati di cui all'art. 68 GDPR;
- j) **Fototrappole ambientali (videocamere mobili riposizionabili):** videocamere ad attivazione automatica dotate di sensore;
- k) **Garante:** il Garante per la Protezione dei dati personali;

- l) **GDPR**: il Regolamento UE 2016/679, (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- m) **Impianto di videosorveglianza**: qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate all'articolo 4 del presente Regolamento, ivi incluse le fototrappole ambientali (o videocamere mobili riposizionabili) e le *body-cam* in dotazione agli agenti della Polizia Municipale e le *dash-cam* installate sui veicoli in dotazione alla Polizia Municipale;
- n) **Interessato**: la persona fisica, identificata o identificabile, cui i dati personali si riferiscono;
- o) **Responsabile del trattamento**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- p) **Responsabile della protezione dei dati (RPD)**: il soggetto designato dal titolare del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relative all'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- q) **Sistema aeromobile a pilotaggio remoto (S.A.P.R.)**: sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione di controllo) da parte di un pilota remoto;
- r) **Titolare del trattamento**: il Comune di Olbia, il quale, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7), GDPR, è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali;
- s) **Trattamento**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- t) **Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**: processo preventivo di valutazione del trattamento che deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 35 GDPR, allorché tale trattamento, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento possa rappresentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza e i conseguenti trattamenti di dati personali acquisiti mediante tali strumenti, precisandone le condizioni di liceità ai sensi della normativa vigente in materia, costituita, in particolare, dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.lgs. 196/2003 (s.m.i.) e dal "*Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010*" e tiene conto altresì dalle Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali acquisiti mediante videosorveglianza, adottate dall'EDPB nonché, limitatamente alle attività connesse a finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, il D.lgs. 51/2018 e il D.P.R.15/2018.

Il Regolamento assicura altresì che il trattamento dei dati acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Olbia, si svolga nel rispetto dei diritti, delle

libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale.

2. Gli impianti di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 4 Legge 300/1970, non vengono utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre pubbliche amministrazioni o di altri datori di lavoro pubblici o privati.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal corpo di Polizia Locale del Comune di Olbia o installate su veicoli di servizio e/o sulle divise e utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 4.2 del presente Regolamento.
4. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Olbia è compatibile con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, ai fini della sicurezza urbana, la cui definizione e individuazione, come specificato dall'art. 7, è rimessa al Dirigente del competente Servizio di Polizia Locale. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente Regolamento si applica a tali apparecchiature nei limiti in cui esse consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.
5. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano ai dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni del Codice della strada.

4. Finalità perseguite

4.1 L'installazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Olbia è finalizzata al perseguimento delle finalità di seguito indicate:

- a) l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana di cui al D.L. 14 febbraio 2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 s.m.i.;
- b) la prevenzione, il perseguimento e la repressione di reati, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire una maggiore sicurezza della cittadinanza nell'ambito del più ampio concetto di "*sicurezza urbana*" di cui all'art. 4 del decreto legge 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale del Governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.Lgs 267/2000;
- c) la prevenzione e la repressione di ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, nonché allo svolgimento di controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di polizia urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
- d) un'attività di vigilanza sull'integrità, la conservazione e la tutela del patrimonio pubblico;
- e) la tutela dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- f) il controllo e monitoraggio di specifiche aree del territorio comunale.

4.2 L'utilizzo da parte degli operatori di Polizia Municipale degli strumenti di audio-video ripresa mobili – quali *body-cam*, *dash-cam*, fototrappole e S.A.P.R. è finalizzato, inoltre:

- a) a garantire una maggiore tutela all'incolumità personale degli operatori di Polizia Municipale e dei cittadini, durante l'espletamento di servizi di polizia per motivi di sicurezza

urbana, prevenzione di reati, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché nelle attività di polizia giudiziaria;

- b) allo svolgimento di attività di mappatura territoriale a fini amministrativi;
- c) allo svolgimento di attività di supporto su richiesta di altri Settori dell'Amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni in occasione di calamità naturali o situazioni di emergenza.

5. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

L'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Olbia, sin dalla fase di progettazione degli impianti e dei processi e per impostazione predefinita, è basata sui principi applicabili al trattamento sanciti dall'art. 5 del GDPR e dall'art. 3 del D.Lgs. 51/2018 e, in particolare:

- **Principi di liceità, correttezza e trasparenza**: il trattamento di dati personali è lecito allorché ricorra almeno una delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del GDPR. L'attività di videosorveglianza è effettuata dal titolare sulla base dell'art. 6, par. 1 lett. e) GDPR e sull'art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 nonché sull'art. 5 del D.Lgs. 51/2018 e, pertanto, è consentita senza la necessità del consenso degli interessati.
- **Principio di limitazione**: i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in un modo che non sia incompatibile con tali finalità. La videosorveglianza è, pertanto, consentita come misura complementare volta ad aumentare e garantire la sicurezza urbana, la quale è definita dal D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 come *“il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”*.
Inoltre, gli impianti sono installati nel rispetto del principio di limitazione dell'angolo di visuale delle riprese, in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate.
- **Principio di minimizzazione**: i dati raccolti devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati. In applicazione di detto principio, nella raccolta delle immagini è evitata la rilevazione di aree o attività che non sono soggette a pericoli concreti o rispetto alle quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti sono attivati soltanto allorché le altre misure di controllo e prevenzione siano state ponderatamente valutate come insufficienti o inattuabili. Laddove l'installazione sia finalizzata alla protezione di beni, anche per la prevenzione e repressione degli atti di vandalismo, essa è effettuata soltanto ove le altre tipologie di controllo e prevenzione siano state valutate come inidonee. Il giudizio di proporzionalità viene effettuato in ogni fase del trattamento.
- **Principio di limitazione della conservazione**: in conformità con le disposizioni di cui all'art. 5, par. 1, lett. e) GDPR, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, i dati acquisiti mediante videosorveglianza vengono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti.
- **Principio di integrità e riservatezza**: i dati raccolti sono trattati dal titolare secondo modalità che ne garantiscano la sicurezza e la protezione, anche attraverso misure tecniche e

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dai danni accidentali. Le specifiche modalità adottate sono descritte dettagliatamente all'art. 13 – Misure di sicurezza degli impianti di videosorveglianza.

6. Diritti dell'interessato: modalità di esercizio e limitazioni

Il titolare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, garantisce agli interessati l'esercizio dei propri diritti attraverso i canali di comunicazione riportati all'interno dell'informativa sul trattamento dei dati personali. Nello specifico:

- a) diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 del GDPR;
- b) diritto di rettifica ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- c) diritto alla cancellazione ai sensi dell'art. 17 GDPR;
- d) diritto di limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- e) diritto di ricevere una notifica dal titolare del trattamento qualora questi proceda a rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento ai sensi dell'art. 19 del GDPR;
- f) diritto di opposizione ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
- g) diritto a non essere sottoposto ad una decisione, che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato, ai sensi dell'art. 22 del GDPR;
- h) diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale Autorità di controllo.

Capo II – Ruoli e responsabilità

7. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati raccolti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è il Comune di Olbia, via Dante 1, 07026 – Olbia (SS), in persona del Sindaco *pro tempore*. Al titolare è riservata ogni decisione in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento, ivi inclusi gli strumenti da utilizzare e le misure di sicurezza da adottare.

Il titolare, per tali attività, si avvale del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale a cui, in qualità di autorizzato di I livello al trattamento dei dati compete:

- a) la definizione, mediante proprio provvedimento, dei ruoli organizzativi dei soggetti coinvolti nelle attività di trattamento dei dati personali, ivi inclusa la designazione dei responsabili del trattamento e l'individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento;
- b) la definizione di istruzioni ai soggetti coinvolti nelle attività di trattamento;
- c) la sensibilizzazione e la formazione del personale autorizzato che svolge attività di trattamento;
- d) la verifica, per mezzo delle strutture competenti, dell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi inclusi i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il responsabile della protezione dei dati personali. Tale verifica può essere condotta anche attraverso una specifica attività di *audit*;
- e) la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei responsabili esterni nominati;
- f) l'aggiornamento della valutazione d'impatto sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR;
- g) la tenuta e l'aggiornamento del documento contenente la planimetria degli impianti installati;

- h) l'integrazione, l'aggiornamento e la modifica del registro delle attività di trattamento, sotto la supervisione del RPD.

Con specifico riferimento all'installazione di nuovi impianti e all'effettuazione della valutazione di impatto sul trattamento dei dati, il Dirigente competente si avvale del supporto e della collaborazione del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio.

Nello svolgimento delle attività informatiche, il Dirigente competente si avvale del supporto dei Servizi Informatici e Tecnologie della Comunicazione (ICT) del Comune.

Per lo svolgimento delle attività di manutenzione degli impianti il Dirigente competente si avvale del supporto e della collaborazione del Settore Tecnico. Resta in capo al Dirigente del predetto Settore la nomina dei Responsabili esterni incaricati delle attività manutentive degli impianti.

I dirigenti/funzionari dei Settori sopra indicati dovranno fornire al Dirigente del Servizio Polizia Locale tutta la collaborazione necessaria con tempestività e diligenza, al fine di garantire il supporto richiesto.

8. Autorizzati al trattamento

Il Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale, in qualità di autorizzato di I livello individua, con apposito atto di nomina, per l'esecuzione delle attività di trattamento dei dati personali acquisiti mediante videosorveglianza, i soggetti autorizzati alle attività di trattamento (cosiddetti autorizzati di II livello). Viene incaricato un numero di soggetti sufficiente ad assicurare il regolare svolgimento delle attività di trattamento secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. L'atto di nomina, il cui modello è riportato nell'Allegato B ha forma scritta, e in esso sono analiticamente specificati i compiti affidati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

Gli autorizzati vengono individuati tra i dipendenti del Comune di Olbia che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e sicurezza del trattamento.

Gli autorizzati, nell'esecuzione delle attività di trattamento, si attengono strettamente alle istruzioni impartite dal titolare e ad ogni altra procedura adottata dall'Amministrazione Comunale.

9. Responsabili del trattamento

Il Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale, nell'ambito delle competenze attribuite, provvede alla designazione, con proprio provvedimento, dei responsabili per il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Nell'atto di nomina, redatto ai sensi dell'art. 28 GDPR, sono analiticamente specificati i compiti affidati al responsabile, la durata, la natura e la finalità del trattamento nonché il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

10. Accordi di contitolarità

Il Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale, allorché l'attività di trattamento attuata mediante videosorveglianza sia determinata congiuntamente ad altro titolare del trattamento, sia con riferimento ai mezzi che con riferimento alle finalità, procede ai sensi dell'art. 26 GDPR alla sottoscrizione di accordi di contitolarità.

Capo III – Gestione degli impianti e diritti degli interessati

11. Gestione della sala di controllo

Le immagini acquisite mediante gli impianti di videosorveglianza installati sono visualizzate in un'apposita sala di controllo ad opera di personale autorizzato e di responsabili esterni all'uopo nominati.

12. Strumenti mobili di ripresa audio-video in dotazione agli operatori di Polizia Municipale

L'installazione e l'utilizzo di *body-cam*, *dash-cam*, fototrappole e S.A.P.R., per le finalità di cui all'art. 4.2, è demandato a operatori della Polizia Municipale, in qualità di autorizzati di II livello, in possesso delle necessarie capacità e competenze, in particolare in riferimento a ai requisiti e titoli richiesti dalla normativa vigente per i S.A.P.R.

L'individuazione di tali soggetti è effettuata ai sensi dell'art. 7, lett. a).

Inoltre:

- l'uso dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (S.A.P.R.) è subordinato alla specifica autorizzazione scritta del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale o suoi delegati. In presenza di una situazione di emergenza potrà, in via eccezionale, essere fornita un'autorizzazione orale cui dovrà seguire, nelle 48 ore successive, un'autorizzazione in forma scritta;
- l'utilizzo delle fototrappole, delle *body-cam* e delle *dash-cam* è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale o dal Responsabile o Coordinatore dei Servizi di turno;
- la funzione di registrazione può essere attivata dal singolo autorizzato in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza dal medesimo riscontrati o percepiti nei teatri operativi o che facciano comunque presupporre una criticità o un dovere istituzionale tali da richiedere un'assoluta tempestività d'iniziativa;
- dopo ogni utilizzo, le schede di memoria degli strumenti mobili di ripresa audio-video (fototrappole, *body-cam*, *dash-cam* e S.A.P.R.), devono essere trasferiti sui supporti di archiviazione installati presso la sala di controllo di cui all'art. 11;
- i soggetti autorizzati, allorquando le condizioni lo rendano possibile, contestualmente all'attivazione del dispositivo *body-cam* in modalità di ripresa audio-video avvisa i presenti che si sta procedendo a dare avvio alla registrazione di suoni ed immagini. Tale avviso emerge nel contenuto dei suoni registrati.

13. Misure di sicurezza degli impianti di videosorveglianza

Il Comune di Olbia, al fine di garantire la sicurezza degli impianti e dei dati personali acquisiti mediante videosorveglianza, ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

A tal fine:

- i dati sono trasmessi dai singoli impianti di videosorveglianza verso i server della sala di controllo mediante protocolli di sicurezza che prevedono la criptazione dei dati e il loro transito su una rete virtuale dedicata;
- le telecamere sono accessibili solamente mediante protocolli sicuri come HTTPS e tramite credenziali di autenticazione;
- ciascuna telecamera è dotata della funzione di registrazione dei log di accesso, con trasmissione automatica del relativo file mediante ftp o posta elettronica in caso di eventi particolari o manomissione;

- i dati raccolti sono gestiti attraverso un *software* il cui accesso è protetto da un sistema di autenticazione mediante password e nomi utente univoci, con registrazione di tutte le attività degli incaricati al trattamento e degli amministratori di sistema, ai fini delle operazioni di verifica;
- i dati sono accessibili solamente attraverso gli strumenti installati presso la sala di controllo;
- l'accesso alla sala di controllo è protetto da adeguate misure di sicurezza fisiche e tecnologiche e l'accesso è limitato ai soli soggetti autorizzati e ai responsabili esterni all'uopo nominati.

14. Conservazione dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza sono conservati dal titolare solamente per il periodo di tempo strettamente necessario ad assolvere le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento. In ogni caso, il termine massimo individuato dal titolare è di sette giorni dalla rilevazione delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione come, ad esempio, a seguito di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Al termine del suddetto periodo i dati raccolti vengono automaticamente cancellati dai supporti elettronici, informatici o magnetici su cui sono archiviati.

La conservazione per un periodo di tempo superiore a quello precedentemente indicato è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria in relazione ad esigenze investigative in corso. In tali casi dovrà essere avvisato il Dirigente del Servizio competente che darà esplicita autorizzazione mediante proprio provvedimento.

I tempi di conservazione indicati nel presente articolo possono essere ridotti per specifiche esigenze, anche di carattere tecnico – organizzativo, da parte del Dirigente competente.

I dati raccolti sono conservati sui Server di proprietà del titolare ubicati presso la sala di controllo di cui all'art. 11. Il Comune di Olbia, in qualità di titolare del trattamento, ha provveduto a implementare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Per questo motivo, presso la sede dei Servizi Informatici e Tecnologie della Comunicazione (ICT) del Comune, è presente un dispositivo di *backup* con una capacità di archiviazione pari a quella prevista per i dati contenuti nel server principale. Tale dispositivo è configurato affinché i dati in esso contenuti costituiscano una copia esatta di quelli contenuti nel Server con allineamento del delta binario o scrittura in parallelo e gestione parallela delle cancellazioni.

15. Informativa sul trattamento dei dati personali

Le informazioni relative al trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza sono fornite dal Comune di Olbia, in qualità di titolare del trattamento, attraverso un'informativa strutturata su due livelli, come prescritto dal "*Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 Garante per la protezione dei dati personali*". Il primo livello di informativa è costituito dall'apposita segnaletica installata, in modo da essere chiaramente visibile, in prossimità di ciascun impianto di videosorveglianza. Il secondo livello è costituito dall'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 GDPR, consultabile sul Sito del Comune di Olbia all'indirizzo <https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/informative-trattamento-dati-personali> e riportati nell'Allegato A.

16. Cessazione del trattamento

Qualora, per qualunque causa, dovesse cessare l'attività di trattamento oggetto del presente Regolamento, il titolare procederà a cancellare e distruggere i dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza.

Capo IV – Norme di chiusura

17. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative, nazionali ed europee, vigenti in materia.

È abrogata qualsiasi disposizione precedente al presente Regolamento e/o in contrasto con le norme qui contenute.

18. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla di pubblicazione sull'Albo Pretorio.